



Sommario

| | |
|--|-------------------|
| Ritardi pagamenti PA – Certificazione e compensazione del credito | pag. 2-7 |
| Contratto a tempo determinato | pag. 8-9 |
| Obbligo di comunicazione della prosecuzione oltre il termine | pag. 9 |
| Apprendistato | pag. 10-14 |
| Premio occupazione - Progetti di formazione o riqualificazione | pag. 15 |
| Cessazione rapporto di lavoro – I tempi per la comunicazione obbligatoria | pag. 16 |
| Appalti | pag. 17-19 |
| IVA per cassa | pag. 20-21 |
| Autotrasporto – Accesso alla professione - Scadenza 4/12/2012 | pag. 22 |
| Quota albo autotrasporto 2013 | pag. 23 |
| IMU – Saldo entro il 17 dicembre 2012 | pag. 24-25 |
| Riepilogo approfondimenti | pag. 26 |
| Servizi Ufficio Studi, Legislativo e Sindacale | pag. 27 |

Ritardi pagamenti PA – Certificazione e compensazione del credito - Aggiornamenti e modifiche -



Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato ulteriori tre decreti relativi alla certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione e alla compensazione dei crediti con somme iscritte a ruolo (vedi in materia le circolari Unci prot. 3880/12/0320 del 26 giugno 2012 relativa a **“Ritardi P.A. – Certificazione Crediti – Estinzione con titoli di stato”** e prot. 4128-/12/0320/30 del 5 luglio 2012 relativa a **“Ritardi P.A. – Regioni, Enti Locali e Enti del Servizio Sanitario Nazionale - Certificazione Crediti e compensazione”** - nonché Zoom n. 47 e 49).

Si analizzano, nello specifico i nuovi interventi normativi:

1) decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2012 (G. U. n°256 del 2 novembre 2012) – che modifica il decreto del 22 maggio 2012- relativo alla **certificazione da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali**;

2) decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2012 – che modifica il decreto del 25 giugno 2012 - relativo alla **certificazione da parte delle Regioni, degli enti locali (Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, ecc...)** e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

3) decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2012 (anche questo pubblicato sulla G.U. n°259 del 6 novembre 2012) – relativo alla **compensazione dei crediti certificati dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo**.

1) Certificazione da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali

Si ricorda che la certificazione può avvenire mediante le seguenti forme:

- ⇒ Ordinaria/ Domanda cartacea: attivabile da subito attraverso specifici modelli in allegato al decreto (di seguito specificati);
- ⇒ Semplificata/ Piattaforma elettronica: creata appositamente dal Ministero dell'Economie e Finanze e ancora in fase di sviluppo (vedi il relativo articolo nello scorso numero di Zoom) .

Con il citato decreto del 24 settembre 2012 vengono integralmente sostituiti gli allegati 1, 1-bis, 2 e 2-bis, che recepiscono le nuove disposizioni introdotte dallo stesso DM.

Gli Allegati al Decreto reperibili sul sito del ministero www.mef.gov.it nella sezione certificazione del credito, attualmente sono:

- **allegato 1** - Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti da indirizzare all'Amministrazione debitrice;
- **allegato 1-bis** - Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti da indirizzare all'Ufficio centrale di bilancio ed alla Ragioneria territoriale dello Stato;
- **allegato 2** - Certificazione dei crediti rilasciata dall'Amministrazione debitrice;
- **allegato 2-bis** - Certificazione dei crediti rilasciata dal Commissario ad acta;
- **allegato 3** - Nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione di crediti;
- **allegato 4** – Modello per mandato a banca o intermediario finanziario.

Modifica alla procedura

Cambiano i tempi entro cui l'amministrazione deve certificare che il credito è certo liquido ed esigibile o rilevarne l'insussistenza.

In particolare, passa da 60 a **30 giorni il termine per la ricezione dell'istanza entro il quale l'Amministrazione debitrice certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, oppure ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale**.

Procedura

Decorso il termine di 30 g. dalla presentazione dell'istanza senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un *commissario ad acta* alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, specificando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore.

Entro **10 giorni** dal ricevimento della suddetta istanza, il direttore della competente Ragioneria territoriale dello Stato, nomina un *commissario ad acta*, previa verifica che la certificazione non sia stata già resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.

Segue a pag. 3

Segue da pag. 2

L'incarico di *commissario ad acta* e' conferito prioritariamente a un dirigente o funzionario dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della competente prefettura - ufficio territoriale del Governo o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato.

Il commissario ad acta opera in qualità di pubblico ufficiale e può svolgere presso gli uffici dell'amministrazione debitrice ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.

Inoltre, provvede al rilascio della certificazione, entro i successivi **50 giorni** dalla nomina, dando contestuale comunicazione all'amministrazione o ente debitore.

Si ricorda che **la certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.**

Inoltre **l'accertata inadempienza all'obbligo di versamento** derivante **dalla notifica di una o più cartelle di pagamento** deve essere indicata nella certificazione.

In questa circostanza, secondo la nuova normativa, l'eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza.

Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa Amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante, opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.

L'amministrazione attribuisce un numero progressivo identificativo per ogni certificazione rilasciata.

Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione del credito potranno essere effettuati solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.

Delega a Banca o intermediario finanziario

Si introduce la possibilità per l'impresa creditrice

di delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, compresa, anche, la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, conferendo mandato mediante l'utilizzo del sopra citato **modello allegato 4**.

Monitoraggio

L'amministrazione o ente debitore comunica mensilmente entro il decimo giorno di ciascun mese al Ministero dell'economia e delle finanze, l'ammontare delle certificazioni rilasciate specificando quelle relative alle cessioni o anticipazioni, laddove assistite da mandato irrevocabile all'incasso.

Tale comunicazione non sarà necessaria nel caso di certificazioni su piattaforma elettronica (di seguito specificata).

Piattaforma elettronica

Il Mef, ha predisposto una **piattaforma elettronica** al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione *online*, dandone successiva comunicazione. Le relative istruzioni tecniche sono reperibili sul relativo sito istituzionale www.mef.gov.it.

Le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali attualmente si stanno abilitando su tale piattaforma (a tal proposito vedi Zoom n. 49). I titolari di crediti potranno presentare all'amministrazione o ente debitore istanza di certificazione dei medesimi abilitandosi sulla piattaforma.

Le cessioni dei crediti certificati in modalità telematica sono comunicate all'Amministrazione competente attraverso la piattaforma.

La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni istanza inviata e certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni debtrici.

Analogamente per quanto previsto per la modalità ordinaria, anche per la piattaforma elettronica è prevista l'operatività *online* per le modalità operative e funzioni relative al *commissario ad acta*.

Ovviamente non appena tale modalità sarà operativa ne daremo puntuale informazione.

Per saperne di più sui temi trattati

www.mef.gov.it

ZOOM

Servizio di informazione giuslavoristica e societaria per le imprese cooperative

Unione Nazionale Cooperative Italiane



Segue a pag. 4

Segue da pag. 3

2. Certificazione da parte delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale

Si evidenziano modalità e procedure alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova disciplina:

OGGETTO E SOGGETTI INTERESSATI

Oggetto della certificazione sono i **crediti vantati nei confronti di Regioni, Enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione a rapporti di somministrazione, fornitura e appalto.**

ESCLUSIONI

Sono **esclusi** dalla procedura in esame i crediti vantati verso:

- ⇒ **gli enti commissariati** (sia che si tratti di crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e sia di quelli rientranti nella gestione commissariale);
- ⇒ la nuova normativa in esame specifica l'esclusione dalle modalità di certificazione dei crediti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito.

VINCOLI

I **pagamenti correnti** e in conto capitale **delle regioni e degli enti locali** conseguenti alle certificazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi del **Patto di stabilità interno**.

Inoltre, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono vincolati agli obblighi del decreto in esame, solo se compatibili **con i saldi programmati di finanza pubblica**.

Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno il certificato può essere emesso senza data, in tal caso la tempistica dei pagamenti avviene in conformità con gli obiettivi di finanza pubblica e **non si applica la compensazione** (Esposta nel sottostante punto 3)).

MODALITÀ E CONDIZIONI

Analogamente a quanto previsto per gli enti Nazionali (punto precedente), anche per Regioni, Enti locali e

SSN, la certificazione può avvenire mediante le seguenti forme:

- ⇒ Ordinaria/ Domanda cartacea: attivabile da subito attraverso i modelli in allegato al decreto (inviati contestualmente alla presente);
- ⇒ Semplificata/ Piattaforma elettronica.

Per l'invio delle domande i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione del decreto, potranno **presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito utilizzando i nuovi modelli in allegato al decreto (vedi Allegato I, I-bis, 2, 2-bis, 3 e 4)**

Nella citata istanza di certificazione, a cui si rimanda, è necessario indicare dati anagrafici ed estremi del credito (somma dovuta, fattura o parcella).

Analogamente al punto I) si ricordano gli allegati necessari per la certificazione in oggetto:

- **Allegato I** si riferisce alle Amministrazioni Centrali.
- **Allegato I-bis** si riferisce alle Amministrazioni periferiche.
- **Allegato 2** - Certificazione dei crediti rilasciata dall'Amministrazione debitrice;
- **Allegato 2-bis** - Certificazione dei crediti rilasciata dal Commissario ad acta;
- **Allegato 3** - Nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione di crediti;
- **Allegato 4** – Modello per mandato a banca o intermediario finanziario.

Procedure

La Regione o l'ente debitore, nel termine di **60 giorni dalla ricezione dell'istanza** (a differenza del punto precedente tale termine è rimasto invariato), **certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, oppure ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale.**

La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.

Per i crediti di importo superiore a 10.000 euro l'amministrazione deve anche verificare che non vi siano inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienza, la certificazione ne deve dare atto e viene quindi resa al lordo delle somme ancora dovute.

Segue a pag. 5

Segue da pag. 4

In questa circostanza, secondo la nuova normativa, l'eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza.

Nel caso in cui vi sia una situazione di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, si ammette la certificazione del credito che può essere ceduto o essere oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti.

Se l'importo certificato viene in parte utilizzato dal creditore, in compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento, l'importo del credito da utilizzare in compensazione viene annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione.

Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

Per le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo il versamento previsto deve avvenire entro **12 mesi** dal rilascio della certificazione.

L'amministrazione attribuisce un numero progressivo identificativo per ogni certificazione rilasciata.

Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione del credito potranno essere effettuati solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.

Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad una banca o ad un intermediario finanziario, quest'ultimo trattiene l'originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione.

Entro il decimo giorno successivo a tale richiesta, l'amministrazione o ente debitore comunica con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'istituto cessionario che informa il titolare del credito. L'istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito trattiene l'originale della certificazio-

ne e invia all'amministrazione o ente debitore contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro nel credito una copia conforme dello stesso (in caso di utilizzo parziale, l'istituto cessionario annota l'ammontare oggetto di cessione sull'originale della certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al titolare del credito completa della predetta annotazione). Contestualmente alla comunicazione dell'avvenuto subentro parziale nel credito, l'istituto cessionario trasmette all'amministrazione o ente debitore una copia conforme della certificazione completa della predetta annotazione. La procedura di cui al presente comma non si applica per le certificazioni rilasciate attraverso la piattaforma elettronica.

Commissario ad acta

Decorso il termine di 60 g. dalla presentazione dell'istanza senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta agli uffici competenti, specificando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata alla Regione o all'ente debitore.

Entro **10 giorni** dal ricevimento della suddetta istanza, il direttore della competente Ragioneria territoriale dello Stato, nomina un *commissario ad acta*, previa verifica che la certificazione non sia stata già resa dalla Regione o dall'ente debitore.

L'incarico di *commissario ad acta* è conferito prioritariamente a un dirigente o funzionario dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della competente prefettura - ufficio territoriale del Governo o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato.

Il commissario ad acta opera in qualità di pubblico ufficiale e può svolgere presso gli uffici dell'amministrazione debitrice ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.

Inoltre, provvede al rilascio della certificazione, entro i successivi **50 giorni** dalla nomina, dando contestuale comunicazione all'amministrazione o ente debitore.

Segue a pag. 6

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.mef.gov.it

Segue da pag. 5

Delega a Banca o intermediario finanziario

Analogamente al punto 1), si introduce la possibilità per l'impresa creditrice di delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, compresa, anche, la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, conferendo mandato mediante l'utilizzo del sopra citato **modello allegato 4**.

Monitoraggio

L'amministrazione o ente debitore comunica mensilmente entro il decimo giorno di ciascun mese al Ministero dell'economia e delle finanze, l'ammontare delle certificazioni rilasciate specificando quelle relative alle cessioni o anticipazioni, laddove assistite da mandato irrevocabile all'incasso.

Tale comunicazione non sarà necessaria nel caso di certificazioni su piattaforma elettronica (di seguito specificata).

Piattaforma elettronica

Il Mef ha predisposto una **piattaforma elettronica** al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione *online*, dandone successiva comunicazione. Le relative istruzioni tecniche saranno comunicate sul relativo sito istituzionale www.mef.gov.it.

Le Regioni, gli Enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale si stanno abilitando su tale piattaforma.

I titolari di crediti potranno presentare all'amministrazione o ente debitore istanza di certificazione dei medesimi abilitandosi sulla piattaforma.

Le cessioni dei crediti certificati in modalità telematica sono comunicate all'Amministrazione competente attraverso la piattaforma.

La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni istanza inviata e certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni debitorie.

Analogamente per quanto previsto per la modalità ordinaria, anche per la piattaforma elettronica è prevista l'operatività *online* per le modalità operative e funzioni relative al *commissario ad acta*.

3) COMPENSAZIONE CREDITI CON LE SOMME DOVUTE A SEGUITO D'ISCRIZIONE A RUOLO

Con citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2012 (G.U. n°259 del 6 novembre 2012) – si estende la compensazione dei crediti

certificati dalle Amministrazioni dello **Stato e dagli enti pubblici nazionali con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo**.

Il citato decreto, comunque, rimanda a quanto già previsto con il D.M. 25 giugno 2012 per Regioni, Enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, restano valide le precedenti disposizioni in materia di compensazione con l'unica differenza che il **recupero da effettuare in caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, va effettuato - previa comunicazione da parte dell'agente della riscossione al Ministero dell'Economia e delle finanze - mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente debitore a qualsiasi titolo**.

OGGETTO

Si ricorda che ai sensi al precedente DM del 25 giugno 2012, ai contribuenti è data la possibilità di compensare i propri crediti nei confronti di Regioni, Enti locali e enti del Servizio sanitario nazionale con debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali, per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (come sopra riportato tale possibilità è concessa ora anche per la certificazione dei crediti delle Amministrazioni centrali dello stato ed Enti pubblici Nazionali).

Il pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori, **per gli aggi e le spese a favore dell'agente della riscossione** ed è applicabile, inoltre, **per le imposte** la cui riscossione è affidata allo stesso agente della riscossione.

CONDIZIONI

La disposizione prevede che l'utilizzo del credito vantato nei confronti della P.A. per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, sia condizionato all'acquisizione della sopra specificata **certificazione**.

ESCLUSIONI

Di conseguenza il DM esclude dalla procedura in esame i crediti vantati verso:

Segue a pag. 7

Ritardi pagamenti PA – Certificazione e compensazione del credito

Segue da pag. 6

- ⇒ **enti commissariati;**
- ⇒ **Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e dei relativi enti del servizio sanitario nazionale qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito.**

DEFINIZIONE DI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il DM precisa che per Enti del servizio sanitario nazionale, si intendono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, gli istituti zooprofilattici (di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270).

PROCEDURA

Presentazione della certificazione e verifica

Il titolare del credito, acquisita la citata **certificazione**, la presenta all'agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante compensazione.

Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare le posizioni debitorie che intende estinguere.

In caso di mancata indicazione, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'agente della riscossione iniziando dalla più remota.

Inoltre, la procedura prevede che l'agente della riscossione, trattenga l'originale della certificazione, rilasci una copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e proceda, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione **entro i 3 giorni lavorativi successivi**, mediante richiesta trasmessa all'Amministrazione debitrice con **posta elettronica certificata** (ovvero quando sarà possibile attraverso la piattaforma elettronica).

Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell'agente della riscossione, l'Amministrazione debitrice è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'agente

della riscossione **che deve informare il titolare del credito.**

Utilizzo

In caso di esito positivo della verifica, **il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione.** Il titolare del credito deve ritirare l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione.

Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

L'agente della riscossione comunica all'ente debitore e all'ente impositore entro i **5 giorni lavorativi** successivi l'**avvenuta compensazione** tramite posta elettronica certificata o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica

Pagamento

L'ente debitore è **tenuto al pagamento dell'importo dovuto, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa.**

Il mancato pagamento alla predetta scadenza comporta l'applicazione degli interessi di mora. In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e **l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo.**

Sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale.

Nel caso in cui tale recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla **riscossione coattiva.**



Per saperne di più sui temi trattati

www.mef.gov.it

ZOOM

Servizio di informazione giuslavoristica e societaria per le imprese cooperative

Unione Nazionale Cooperative Italiane



Contratto a tempo determinato



Intervalli temporali

La Riforma del Mercato del Lavoro - tra le altre modifiche apportate alla disciplina dei contratti a termine - ha dilatato l'intervallo di tempo per la stipula di un nuovo contratto a termine dopo la scadenza del precedente, pena la trasformazione in assunzione a tempo indeterminato, ossia **60 giorni** in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi e **90 giorni** in caso di contratti di durata superiore.

I **termini ridotti**, ossia **20 giorni** in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi e **30 giorni** in caso di contratti di durata superiore, sono applicabili nelle seguenti fattispecie, così come integrate normativamente dalla L.n.134/2012 di conversione del D.L.n.83/2012, c.d. Decreto Sviluppo:

I. Se previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - **in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati** - nell'ambito di particolari processi produttivi determinati dall'avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.

1. Se previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - **in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati** - nell'ambito di particolari processi produttivi determinati dall'avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.

Come specificato dalla norma, anche il Ministero del Lavoro e delle P.S. - **con Circolare n.27 del 7 Novembre 2012** - evidenzia come la contrattazione collettiva sia "sollecitata" a regolamentare tali fattispecie in ragione di una possibile iniziativa di carattere sostitutivo del Ministero del Lavoro che, sempre sulla base delle summenzionate ragioni organizzative qualificate, può agire in via amministrativa con apposito Decreto per puntualizzare la casistica di cui sopra.

2. attività stagionali di cui al DPR n.1525/1963;
3. in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sempre nella **Circolare n.27 del 7 Novembre 2012**, il Ministero del Lavoro specifica sul punto come sia ritenuta valida **ogni altra ipotesi** di riduzione degli intervalli da parte della contrattazione **nazionale, territoriale o aziendale** anche in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quelle legate ai processi organizzativi di cui al punto I. In quest'ultima fattispecie **NON** è previsto alcun ruolo sostitutivo del Ministero.

Computo del periodo massimo di 36 mesi e lavoro somministrato

Ai fini del **calcolo del limite complessivo di 36 mesi** (superato il quale, anche per effetto di proroghe o rinnovi di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto a termine si considera comunque a tempo indeterminato) **si deve tenere conto anche dei periodi di missione nell'ambito di contratti di somministrazione** (a tempo determinato) aventi ad oggetto mansioni equivalenti e svolti tra gli stessi soggetti.

Le specifiche del Ministero del Lavoro nella Circolare n.18/2012 e nell'Interpello n.32/2012

Obiettivo della norma è evitare che, attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro, si possano aggirare i limiti all'impiego dello stesso lavoratore con mansioni equivalenti, computando quindi, nel limite dei 36 mesi anche i periodi di occupazione - sempre con mansioni equivalenti - legati ad una somministrazione a tempo determinato.

Pertanto, i datori di lavoro dovranno tener conto ai fini del limite dei 36 mesi, dei periodi di lavoro svolti in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati a far data dal 18 luglio 2012.

Tanto la circolare quanto l'interpello precisano, inoltre, che raggiunto il periodo massimo di 36 mesi, il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore, interpretazione che solleva qualche dubbio poiché, come evidenziato nei commenti di alcuni tecnici, se l'obiettivo della Riforma del Lavoro è quello di evitare l'uso distorto del rapporto a tempo determinato, risulta al quanto "anomalo" come i periodi di missione continuo per il raggiungimento del limite dei 36 mesi, ma, una volta raggiunti sia comunque possibile continuare ad utilizzare il lavoratore facendo ricorso alla somministrazione a tempo determinato e senza altro limite temporale. Interpretazione che probabilmente, non precluderebbe una diversa lettura da parte del giudice del lavoro, in un eventuale contenzioso.

Segue a pag. 9

Segue da pag. 8

Il Ministero, nell'Interpello succitato, a conforto dell'interpretazione fornita, evidenzia come il Legislatore abbia inciso sulla disciplina regolatrice del contratto a tempo determinato di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e non sulla normativa relativa alla somministrazione a tempo determinato di cui al D.Lgs. n. 276/2003; ciò in quanto i due istituti contrattuali rappresentano degli strumenti di flessibilità differenti. Pertanto, sottolinea il Dicastero, come il Legislatore non abbia introdotto ex novo nel nostro ordinamento un limite legale di durata alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Evidenzia altresì che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, "in caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti" (fra cui, pertanto, anche il limite dei trentasei mesi di cui al comma 4 bis dello stesso art. 5). Restano, tuttavia ferme, in materia di somministrazione di lavoro le disposizioni limitatrici introdotte dalla contrattazione collettiva.

Obbligo di comunicazione della prosecuzione oltre il termine

Come introdotto dalla Riforma del Mercato del Lavoro, il prolungamento dei limiti temporali di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato (c.d. prosecuzione di fatto) ed oltre i quali il contratto a termine, anche acausale, si considera a tempo indeterminato - **30 giorni** in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi e **50 giorni** in caso di contratti di durata superiore - prevede l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza della durata del rapporto prevista dal contratto, che il rapporto continuerà, indicando anche la durata della prosecuzione.

La Riforma ha demandato ad un Decreto del Ministero del Lavoro e della P.S. le modalità operative per ottemperare a detto obbligo. Le stesse, sono state dettate con D.M. 10 ottobre 2012 pubblicato sulla G.U. n. 251 del 26 ottobre 2012.

Dal **25 novembre 2012** (data di entrata in vigore del Decreto) al **10 gennaio 2013**, la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato, dovrà essere comunicata al centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro secondo le modalità di trasmissione di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, concernente le comunicazioni obbligatorie. In pratica, dovrà essere compilato il quadro "proroga" di UNILAV inserendo nel campo "data fine proroga", la data del nuovo termine del rapporto di lavoro.



Dal **10 gennaio 2013**, data di entrata in vigore del Decreto Direttoriale n.235 del 5 ottobre 2012 -concernente l'aggiornamento degli standard tecnici per le comunicazioni obbligatorie - saranno utilizzati i campi "data fine proroga/prosecuzione di fatto" e "prosecuzione di fatto", inseriti nel quadro "Proroga" dell'Unificato-LAV.

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.lavoro.gov.it

Apprendistato

LE INDICAZIONI DELL'INPS NELLA CIRCOLARE N.128/2012



L'istituto dell'Apprendistato ha subito negli ultimi mesi rilevanti modifiche normative nonché interpretazioni e specifiche a mezzo di atti legislativi e amministrativi, puntualmente oggetto di approfondimenti ed articoli nei precedenti numeri di ZOOM.

Le principali normative che hanno modificato tale istituto contrattuale sono:

- D.Lgs. n.167/2011 – c.d.T.U. Apprendistato;
- L.n. 183/2011 – c.d. Legge di Stabilità 2012;
- L.n. 92/2012 – c.d. Riforma del Mercato del Lavoro;
- L.n. 134/2012 di conversione del c.d. D.L. Sviluppo

La regolamentazione dell'Apprendistato, dando nuovo impulso alla contrattazione collettiva è stata rimessa, come noto, ad Accordi Interconfederali (**a tal fine si ricorda l'Accordo UNCI/CONFSAI del 23/04/2012**) ovvero alla Contrattazione Collettiva Nazionale, nel rispetto di una serie di principi tra cui:

- ⇒ forma scritta del contratto e del relativo piano formativo;
- ⇒ previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali;
- ⇒ divieto di retribuzione a cottimo;
- ⇒ possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
- ⇒ presenza di un tutore o referente aziendale;
- ⇒ possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;

- ⇒ possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
- ⇒ possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato;
- ⇒ divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione, trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- ⇒ possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, ferma restando - nel periodo di preavviso – l'applicazione della disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

TUTELA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Gli apprendisti – **fino al 31 dicembre 2012**– rimangono tutelati dalle seguenti assicurazioni:

- **IVS;**
- **malattia;**
- **maternità;**
- **assegno per il nucleo familiare;**
- **assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).**

Per le misure della contribuzione, si rinvia a quanto illustrato nella circolare INPS n. 22/2007 e nel messaggio INPS n. 25374/2007.

Dal **1 gennaio 2013**, a seguito delle modifiche apportate della legge n. 92/2012 - che ha esteso le tutele in costanza di lavoro a tutti i lavoratori dipendenti, anche gli apprendisti saranno destinatari dell'ASpl (Assicurazione sociale per l'impiego).

La nuova forma di sostegno al reddito andrà ad aggiungersi, così, alle altre assicurazioni sopra elencate. Con la medesima decorrenza, muterà anche il carico contributivo aziendale, che risentirà dell'aumento derivante dall'onere - 1,61% - relativo alla nuova forma assicurativa.

Segue a pag. 11

Segue da pag. 10

LIMITI QUANTITATIVI DELLE ASSUNZIONI

1. Fino al **31 dicembre 2012**, il numero complessivo di contratti di apprendistato che un datore di lavoro può stipulare non può superare il **100%** delle maestranze specializzate e qualificate in servizio.
2. Dal **1° gennaio 2013**, la relazione tra le assunzioni con contratto di apprendistato e le maestranze specializzate e qualificate in servizio, non può superare il **rapporto di 3 a 2**.

- ⇒ Per le imprese che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità, viene mantenuto il rapporto del 100%.
- ⇒ In caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre unità, possono essere assunti, al massimo, 3 apprendisti.
- ⇒ Per le imprese artigiane restano in vigore le disposizioni in materia di limiti dimensionali dettate dall'articolo 4 della legge n. 443/1985.

I limiti numerici si applicano computando non solo gli apprendisti assunti direttamente, ma anche quelli utilizzati "per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro", con contratto di somministrazione a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi. Si ricorda che resta esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.

CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE

Introdotta la "clausola legale di stabilizzazione" - che trova applicazione nelle imprese in cui sono occupati **almeno 10 lavoratori** - secondo la quale potranno essere stipulati nuovi contratti di apprendistato se, nei **36 mesi precedenti la nuova assunzione**, il datore di lavoro ha confermato in servizio almeno il 50% dei contratti di apprendistato.

Tale limite sarà operativo dal 18 luglio 2015 e, sino a quella data la percentuale da rispettare sarà il 30%.

Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per

giusta causa.

Qualora non sia rispettata la prevista percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.

- ⇒ Per le imprese in cui non si applica la citata clausola legale, ossia occupino meno di 10 dipendenti, opera - ove prevista - la clausola contrattuale.
- ⇒ ***I lavoratori assunti con contratto di apprendistato in violazione dei limiti stabiliti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.***

Per maggiori precisazioni sul punto, si rinvia alla Circolare n.18/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ovvero all'Approfondimento n.44 allegato al n.47 di ZOOM/Luglio 2012 - Riforma del Mercato del Lavoro.

SPECIFICHE APPRENDISTATO PER LAVORATORI IN MOBILITÀ E REGIME CONTRIBUTIVO

L'articolo 7, comma 4, del Testo Unico prevede che - ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale - sia possibile realizzare una particolare forma di apprendistato con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

La fattispecie contrattuale prevista da tale disposizione è caratterizzata, tra l'altro, dalla circostanza che:

1. le parti - *in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale dell'apprendistato* - non possono recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione;
2. come chiarito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'interpello n. 21-/2012 (si veda a tal proposito Zoom n.48/ Agosto-Settembre 2012) si prescinde dai requisiti di età del lavoratore previsti dalla disciplina generale.

Si applica il regime contributivo di cui all'articolo 25, c.9 della legge n. 223/1991 e - ove spettante - quello previsto dall'articolo 8, comma 4 della medesima legge.

Segue a pag. 12

Per saperne di più sui temi trattati www.inps.it www.lavoro.gov.it

Apprendistato

Segue da pag. 11

In questi casi, quindi, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari - per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione - al 10%; potrà applicarsi, inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta all'apprendista, il beneficio del contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto.

Con riguardo agli aspetti contributivi, l'Istituto precisa che, per i predetti rapporti di lavoro - limitatamente al periodo di vigenza dell'agevolazione - l'aliquota complessiva da versare si attesterà in misura pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dell'apprendista).

Al termine dei 18 mesi previsti dalla norma, la contribuzione datoriale sarà dovuta in misura piena; la quota a carico del lavoratore, invece, rimarrà pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato.

Inoltre, stante il riferimento operato dal legislatore al regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 223/91, ne deriva che i relativi incentivi competono sulla base delle medesime condizioni cui sono subordinate le agevolazioni di cui agli articoli 25 comma 9 e 8 comma 4 della legge n. 223/1991, ivi comprese quelle previste dall'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle derivanti dall'applicazione dei principi sanciti con i commi 12, 13 e 15 dell'articolo 4 della legge 92/2012.

Per essere ammesso al regime contributivo agevolato, il datore di lavoro dovrà trasmettere all'Inps specifica dichiarazione di responsabilità oltre alla compilazione del flusso UniEmens seguendo le istruzioni operative espresse dall'Istituto nella Circolare 128/2012.

Nel caso in cui il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia i requisiti anagrafici e soggettivi previsti dalla disciplina a sostegno delle tre tipologie di apprendistato:

- ⇒ si applicherà, di norma, la normale disciplina dell'apprendistato e il relativo regime contributivo;
- ⇒ si applicherà la particolare disciplina di cui all'articolo 7, c. 4 del TU e il regime contributivo di cui agli articoli 25, co. 9, e 8, co. 4, della legge n. 223/1991, **se il datore di lavoro e il lavoratore abbiano inserito nell'originario contratto - espressamente e per iscritto - la clausola con cui rinunciano alla facoltà di recesso al termine del periodo di formazione.**

- ◆ Nell'ipotesi di assunzione in apprendistato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, i quali non possiedono i requisiti di età previsti dalla disciplina dei tre tipi di apprendistato, l'esclusione del recesso al termine del periodo di formazione costituisce un effetto naturale del contratto, a prescindere dalla sua esplicita menzione nel testo sottoscritto dalle parti.

- ◆ L'apprendistato con lavoratori assunti dalle liste di mobilità può essere realizzato anche dalle agenzie di somministrazione; in tal caso, le condizioni cui è subordinato il regime contributivo agevolato - previsto dagli artt. 25, co. 9, e 8, co. 4, L.223/1991 - devono ricorrere nei confronti dell'utilizzatore.

PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO E BENEFICIO CONTRIBUTIVO

Il regime contributivo agevolato è mantenuto per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con l'apprendista, successivo alla fine del periodo di formazione.

Per espressa previsione legislativa l'incentivo non si applica ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 7, co. 4, del T.U.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER GLI APPRENDISTI ASSUNTI DAL 1° GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2016

La Legge di Stabilità 2012 (*vedasi a tal fine l'Approfondimento n.39 inviato con Zoom n.42/Dic.Gen.2012*) ha previsto un particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1/1/2012 - 31/12/2016 stabilendo, infatti, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9, lo **sgravio totale dei contributi** a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo, resta confermata l'aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato.

- ◆ La misura incentivante trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, c. 773, della legge n. 296/2006. Ne consegue che **restano esclusi** dalla sfera di operatività dello sgravio **i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità**, ex articolo 7, c. 4 del D.lgs. n. 167/2011. Nei confronti di detti soggetti, infatti, opera il regime contributivo di cui agli articoli 25, c. 9 e 8, c. 4 della legge n. 223/1991.

Segue a pag. 13

Segue da pag. 12

- ◆ A decorrere dal periodo contributivo "gennaio 2013", resterà escluso dalla misura agevolata il contributo (1,61%) relativo all'assicurazione sociale per l'impiego (ASpl).

LIMITI ALL'APPLICAZIONE DELL'INCENTIVO E AIUTI "DE MINIMIS"

La concessione dello sgravio contributivo di cui sopra deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento CE n. 1998/2006.

A tal fine, la nozione di impresa, rilevante ai fini dell'applicazione della normativa dell'unione europea in materia di aiuti di stato, ricomprende ogni entità - *indipendentemente dalla forma giuridica rivestita* - che eserciti un'attività economica. I limiti "de minimis" si applicano, quindi, alle attività produttive di reddito di impresa nonché a quelle di reddito di lavoro autonomo.

L'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 stabilisce che **l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.**

- ⇒ Per il **settore del trasporto su strada** l'importo "de minimis" non deve superare i 100.000 euro, sempre nell'arco di tre esercizi finanziari.
- ⇒ Nell'ambito del **settore della produzione dei prodotti agricoli** (Reg. CE 1535/2007) l'importo concedibile di aiuti "de minimis" è, invece, di 7.500 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. In considerazione dei carichi contributivi attuali, ciò comporta che, nel settore agricolo, l'agevolazione in esame potrà essere consentita - nel rispetto dei limiti del citato plafond - **esclusivamente per l'assunzione di un solo apprendista.**
- ⇒ per le imprese di **fornitura di servizi di interesse economico generale** è fatta salva l'applicazione del limite "de minimis" più favorevole di 500.000 euro nell'ambito di tre esercizi finanziari, qualora ricorrano le condizioni stabilite dal Reg. CE 360/2012.

Operatività

Le imprese dovranno presentare all'Inps apposita dichiarazione sugli aiuti "de minimis", ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel DPR n.445/2000 attestante che, nell'anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis".

La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere la quantificazione degli incentivi "de minimis" già fruiti nel triennio alla data della richiesta.

L'importo totale dell'agevolazione non deve superare i limiti massimi su un periodo di tre anni.

L'Istituto evidenzia la "mobilità" del triennio, nel senso che, in caso di stipulazione di ulteriori contratti di apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione e si è quindi fruito dell'agevolazione, determinano il ricalcolo dell'importo dello sgravio ulteriormente fruibile, individuandolo di volta in volta e considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di una nuova dichiarazione "de minimis".

Per la corretta fruizione dell'agevolazione, occorre quindi:

- **determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di stipula del contratto di apprendistato agevolato;**
- **calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti "de minimis", di qualsiasi tipologia, ottenuti dal soggetto nel triennio individuato, inclusa l'agevolazione da attribuire.**

Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull'utilizzo degli aiuti "de minimis" si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l'onere della dichiarazione.

CRITERI PER IL CALCOLO DEI DIPENDENTI

Per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti) va preso in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato che, in ogni caso, dovrà collocarsi nell'arco temporale previsto dalla norma (dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016), come già chiarito dal Ministero del Lavoro e da precedenti circolari INPS.

Segue a pag. 14

Per saperne di più sui temi trattati

www.inps.it

www.lavoro.gov.it

Apprendistato

Segue da pag. 13

- ⇒ Per le imprese di somministrazione di lavoro, ai fini della determinazione del requisito occupazionale utile per l'accesso al beneficio, occorrerà far riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell'azienda "utilizzatrice", non assumendo rilievo la consistenza organica dell'azienda "somministratrice".

Ai fini del computo, si richiamano i criteri illustrati nella circolare INPS n. 22/2007, evidenziando che, dal conteggio, vanno esclusi:

- ◆ gli apprendisti;
- ◆ i lavoratori assunti con contratto di inserimento ex D.lgs. n. 276/2003;
- ◆ i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;
- ◆ i lavoratori somministrati, con riguardo all'organico dell'utilizzatore.

Ai fini del beneficio, l'Istituto osserva, altresì, che:

- **il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata;**
- **lo sgravio potrà trovare applicazione anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità.**

CONDIZIONI E DURATA

Oltre che alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", l'accesso allo sgravio contributivo è, altresì, subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006, ossia al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC (*fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*).

- ⇒ L'agevolazione opera per i primi tre anni di contratto. Dal 37° mese, quindi, perdurando il rapporto di apprendistato, i datori di lavoro saranno tenuti al versamento della contribuzione a loro carico nella misura generalizzata.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE e DURATA DELLA FORMAZIONE INTERPELLO D.G. ATTIVITA' ISPETTIVA MINISTERO DEL LAVORO n.34/2012

Il Dicastero evidenzia come alle Parti Sociali sia affidata l'individuazione, tra l'altro, della "durata della formazione" ma ciò esclusivamente in funzione dell'"età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire".

La norma richiamata - art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011

–

"gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento".

La D.G. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro precisa pertanto che:

- ⇒ è possibile prevedere che la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, ad esempio, se il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato;
- ⇒ Non appare invece in linea, né con le disposizioni del D.Lgs. n. 167/2011, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei all'età dell'apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale. Non possono pertanto ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in funzione della semplice "validazione" del PFI da parte dell'ente bilaterale o all'adesione allo stesso ente. Ne consegue che, in tali ipotesi, il personale ispettivo potrà correttamente impartire il provvedimento di disposizione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011, qualora ne ricorrano tutte le condizioni, ordinando una integrazione del PFI e della formazione non effettuata.

Premio occupazione - Progetti di formazione o riqualificazione



Il D.L.n.78/2009 conv. in L.n.102/2009 – c.d.Manovra d’Estate 2009 – ha permesso, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, ai datori di lavoro con in atto sospensioni dal lavoro, di poter utilizzare i lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione professionale che includessero un’attività produttiva di beni e servizi connessa all’apprendimento.

I lavoratori interessati sono:

- ⇒ **Lavoratori sospesi in CIGO;**
- ⇒ **Lavoratori sospesi in CIGS;**
- ⇒ **Lavoratori sospesi in CIG in deroga;**
- ⇒ **Lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà;**
- ⇒ **Lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali**

Successivamente, la c.d. Legge di Stabilità 2012 (L.n. 183/2011) ha prorogato detta misura al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle P.S. del 16 luglio 2012, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31-10-2012, la misura è prorogata al 31/12/2012 nel limite di spesa di 30 milioni di euro, a valere sul Fondo Sociale per l’occupazione e formazione.

Ai fini della proroga valgono pertanto le stesse regole operative, ossia:

ACCORDO IN SEDE ISTITUZIONALE: il datore di lavoro deve sottoscrivere uno specifico Accordo presso la D.G. Tutela condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro e delle P.S. e, ove previsto, con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali. Qualora il lavoratore sia percettore di CIG in deroga, l’Accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente Regione o Provincia Autonoma.

PROGETTO DI FORMAZIONE O RIQUALIFICAZIONE: deve essere elaborato a cura del datore di lavoro prevedendo in modo dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa e le modalità di svolgimento. A conclusione del progetto dovrà essere inviata alle sedi istituzionali un’informativa relativa all’avvenuta realizzazione del progetto formativo, all’elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell’apprendimento.

INCENTIVO: Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione ordinaria. L’INPS provvede ad accantonare la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore.

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.lavoro.gov.it

CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO – I TEMPI PER LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA



La D.G. per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Politiche sociali, con lettera circolare del 12 ottobre 2012, n. 18273 è intervenuta a fornire importanti chiarimenti relativamente ad alcune incertezze operative concernenti i tempi per le Comunicazioni Obbligatorie a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con riferimento a:

- ⇒ **licenziamento per giustificato motivo oggettivo;**
- ⇒ **licenziamento disciplinare;**
- ⇒ **convalida dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto.**

In particolare, le delucidazioni intervengono sulla decorrenza dei 5 giorni entro i quali l'adempimento deve essere effettuato al fine di evitare l'irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie amministrative (da 100 a 5000 euro ex art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003).

In estrema sintesi, il Ministero chiarisce che:

- A. i 5 giorni** entro cui va comunicata la cessazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento per giustificati motivi og-

gettivi al termine della procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 della [legge n. 604/1966](#) **decorrono dalla data di effettiva risoluzione del rapporto e non dal giorno della comunicazione di inizio del procedimento** cui l'art. 1, comma 41, della [legge n. 92/2012](#) ricollega gli effetti;

- B. i 5 giorni**, in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni (art. 4, commi da 16 a 22 della [legge n. 92/2012](#)), **decorrono da quello in cui il lavoratore ovvero le parti, intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione del rapporto** (esempio: lettera di dimissioni presentata il 1° giugno con 30 giugno quale ultimo giorno di lavoro, i 5 giorni per la C.O. decorreranno dal 1° luglio). Resta ferma la possibilità di effettuare la comunicazione anche molto tempo prima rispetto alla decorrenza giuridica in funzione della corretta operatività della procedura di convalida che prevede, tra l'altro, la possibilità di ribadire la volontà di risolvere il rapporto tramite una dichiarazione da apporre sulla ricevuta di C.O. In caso di revoca delle dimissioni, nel termine dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione al Centro per l'impiego, deve effettuare un'altra di revoca.

Il Dicastero chiarisce inoltre che, il **termine di 30 giorni** (art.4 c.22 della l.n.92/2012) entro il quale il datore di lavoro deve trasmettere l'invito al lavoratore a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale, **decorre dalla cessazione giuridica del rapporto**, ferma restando la possibilità di trasmissione anche in data antecedente. ✘



Con la Circolare n. 4536 del 30 ottobre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012) sono stati forniti alcuni chiarimenti in materia di appalti, dopo le recenti correzioni apportate dal Governo alla disciplina sui Lavori Pubblici e delle discrepanze venutesi a creare tra il Codice degli appalti e il Regolamento appalti pubblici.

Nello specifico:

Incarichi di progettazione

La Circolare affronta il tema dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura sotto i **20 mila euro**.

Il D.L. n. 70/2011 ha innalzato la soglia per gli incarichi fiduciari di progettazione a **40 mila euro** e, tale modifica, non è stata ancora apportata nelle norme di attuazione contenute nel Regolamento.

Il provvedimento in esame specifica come le disposizioni contenute in fonti di rango primario prevalgono su quelle contenute in fonti di rango secondario (siano esse anteriori o successive salva, in questo ultimo caso, l'ipotesi di cosiddetti *regolamenti di delegificazione*, fattispecie nella quale non è sussumibile il D.P.R. n. 207/2010). Per questo motivo viene chiarito che l'importo massimo consentito per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia è da intendersi pari a 40.000 euro.

Nel caso specifico dei servizi di progettazione si applica integralmente quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del Codice.

In tal caso il cottimo fiduciario è compreso **tra 40 mila e 100 mila euro** (affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici) e incarico diretto del Responsabile Unico del Progetto (RUP) sotto i 40mila euro.

Sempre in tema di servizi di progettazione la Circolare chiarisce anche in quali casi è da considerare vincolante il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per affidare gli incarichi.

Secondo il Ministero l'obbligo di includere parametri aggiuntivi rispetto al prezzo vige unicamente per gli affidamenti di importo stimato **pari o superiore a 100.000 euro**, mentre per gli affidamenti di importo inferiore a tale soglia è possibile operare una scelta tra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso.

Avalimento

Definizione

Si ricordano le due forme di avalimento previste dalla normativa sugli appalti:

- **avalimento nella singola gara** (art. 49 del Codice), che consente l'utilizzo dei requisiti di un terzo esclusivamente per partecipare alla procedura di affidamento di una specifica gara;

- **avalimento stabile** (art. 50 del Codice), finalizzato all'ottenimento di un'attestazione di qualificazione.

Per quanto concerne il concetto di avalimento, la Corte di Giustizia Europea lo ha definito come *la possibilità di dimostrare la titolarità dei requisiti previsti dal bando in modo indiretto, ovvero avvalendosi dei requisiti posseduti da altri* ed ha sottolineato il nesso intercorrente tra requisiti di partecipazione alla gara ed effettiva disponibilità dei mezzi necessari all'esecuzione del contratto, salvo rinviarne al giudice nazionale la concreta verifica.

La Corte Ue ha riconosciuto che i requisiti di partecipazione costituiscono un imprescindibile elemento di garanzia dell'amministrazione in vista dell'esatto adempimento della prestazione richiesta.

Per saperne di più sui temi trattati www.mit.gov.it

APPALTI

Segue da pag. 17

La circolare in esame chiarisce che, nonostante la discrepanza di coordinamento tra Codice e Regolamento, l'istituto dell'avvalimento è **applicabile anche ai servizi e alle forniture**.

Ciò comporta che, come accade nelle gare di lavori, **la mancata presentazione del contratto di avvalimento in gara ne comporta l'esclusione dalle procedure selettive**.

Si tratta di una causa di esclusione tassativa che vale sia nell'ipotesi di mancanza materiale del contratto, che in presenza di un difetto costitutivo e giuridicamente rilevante dello stesso (contratto nullo).

Cio' premesso, si chiarisce che il legislatore per i contratti pubblici di lavori, attesa la specificita' degli stessi, ha inteso, in seno all'art. 88, comma 1, lettera a) del regolamento, chiarire che il contratto di avvalimento debba avere un oggetto determinato (quindi, per esempio, con allegazione specifica e identificata delle risorse prestate), mentre, per servizi e forniture, non essendo espressamente previsto l'art. 88, si è voluto consentire che il contratto di avvalimento possa avere anche un oggetto determinabile ai sensi dell'art. 1346 del codice civile ("L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile").



Pertanto, a norma del citato art. 1346 c.c., ove un contratto abbia un oggetto indeterminato, lo stesso sarà da reputarsi nullo e quindi mancante, con la conseguenza che l'avvalimento è da ritenersi illegittimo.

Avvalimento e subappalto

Altri chiarimenti riguardano il rapporto tra avvalimento e subappalto. Viene ribadita la possibilità prevista dall'art. 49, comma 10 del Codice, di mutare l'avvalimento in subappalto.

Infatti il concorrente che partecipa utilizzando la procedura dell'avvalimento può, in sede esecutiva, trasformare lo stesso in subappalto, qualora, ad esempio, nella stessa fase esecutiva, si renda conto che i compiti organizzativi che aveva mantenuto in capo a se' attraverso l'utilizzo del mero avvalimento si rivelino di complessa realizzazione, decidendo, pertanto, di chiedere un maggior apporto al terzo, (trasformandolo da mero ausiliario in subappaltatore) e, ciò anche nell'interesse della buona esecuzione del contratto.

In particolare si ricorda che il citato c. 10, art. 49 prevede che il contratto sia in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione dei lavori, e che l'impresa ausiliaria possa assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Al riguardo, nel rilevare che l'art. 118 del codice deriva dall'art. 18 della legge n. 55/90 ed ha, quindi, rilevanza anche a fini di ordine pubblico e di lotta alla criminalità organizzata, si chiarisce che l'art. 49, comma 10 del codice non può essere inteso come derogatorio rispetto alle disposizioni di cui all'art. 118 della medesima norma, ma deve essere effettuata attenta lettura tra le due norme in combinato disposto.

Il citato art. 49, comma 10 nel consentire ai concorrenti, in conformità alla normativa comunitaria tesa a garantire la massima concorrenza, di presentarsi in gara mediante avvalimento, lascia l'onere organizzativo dei lavori, servizi e forniture tutto in capo al concorrente, che usufruirà solo di risorse di terzi (ausiliario).

Segue a pag. 19

Segue da pag. 18

Ai sensi dell'art. 118 del codice, è consentito ai concorrenti di partecipare alle procedure selettive con dichiarazione di subappalto, purché nei limiti dello stesso art. 118. Quindi, per quanto concerne i lavori, con riguardo alla categoria prevalente, entro il limite del 30%, mentre, per le altre categorie scorporabili non è indicato alcun limite; per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto.

Quindi, il suddetto passaggio da avvalimento a subappalto come disciplinato dal c.10, art. 49 del codice, potrà avvenire nel rispetto dei limiti posti dall'art. 118 del codice per cui a titolo esemplificativo, nel caso di avvalimento per metà dei requisiti di gara, lo stesso non potrà divenire subappalto del 50% (e quindi oltre il limite del 30%), ma potrà mutare in subappalto per il 30% massimo, utilizzando l'istituto dell'avvalimento per il restante 20%.

La facoltà di trasformazione dell'avvalimento in subappalto non può però essere esercitata in modo automatico, dovendo, di converso, l'appaltatore, necessariamente proporre l'istanza all'uopo prescritta e rispettare le disposizioni di cui all'articolo 118 del codice, tra cui conferire un prezzo al subappaltatore con un ribasso non superiore al 20% dei valori di offerta - a nulla valendo l'eventuale prezzo concordato per l'avvalimento - e trasferendo al subappaltatore i costi della sicurezza per le attività realizzate, anche se questi non erano dovuti in costanza di mero avvalimento.

DURC

Vengono fornite specifiche sull'autocertificazione del documento di regolarità contributiva DURC negli appalti di servizi e forniture **inferiori a 20 mila euro.**

Il D.L. n. 70/2011 ha infatti previsto che in questo caso il concorrente può produrre una **dichiarazione sostitutiva** e che le amministrazioni, invece di acquisire il documento d'ufficio, sono **tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.**

Inoltre, viene specificato che oltre che per l'aggiudicazione, per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e per il collaudo, la dichiarazione sostitutiva relativa al DURC è ammissibile **anche per la stipula del contratto.**

Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si rimanda al relativo articolo apparso in Zoom n. 46 di giugno 2012 ove sono stati analizzati i chiarimenti del Ministero del Lavoro in materia di DURC.

Certificato SOA

La necessità di un chiarimento in questo caso nasce dalla mancata previsione di un termine finale per la richiesta di verifica triennale del certificato SOA da parte delle imprese.

A tal proposito si chiarisce che l'impresa in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione SOA può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla **verifica triennale** (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio.

Costi della sicurezza

Si specifica che si tratta di costi privi della quota di utile di impresa perché non soggetti a ribasso d'asta, in quanto spese sottratte alla logica concorrenziale di mercato.

Per saperne di più sui temi trattati

www.mit.gov.it



Si ricorda che in base all'art. 32 -bis della legge di conversione del decreto n. 83/2012 - Legge n. 134 del 7 agosto 2012 (vedi Approfondimento Zoom n. 45) **l'IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi**

per le operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d'affari **non superiore a 2 milioni di euro**, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.

Condizioni

L'imposta è comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (limite che tuttavia non si applica qualora il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali).

Il regime per cassa è applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare con modalità che sono state individuate con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (emesso in data 21/11/2012 e di seguito analizzato).

Infine si specifica che sulle fatture emesse in applicazione di tale regime va apposta specifica annotazione.

Esclusioni

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni in esame le operazioni:

- ⇒ effettuate dai soggetti che non utilizzano il regime ordinario di IVA;
- ⇒ poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'IVA applicando l'inversione contabile (reverse charge).

Decreto del Ministero dell'Economie e Finanze 11 ottobre 2012

Con **DM del MEF dell'11 ottobre 2012** sono state fornite le disposizioni di attuazione del sopra citato art. 32-bis, in materia di liquidazione Iva per cassa.

Presupposti per l'applicazione della liquidazione Iva per cassa

Possono optare per l'applicazione della liquidazione Iva per cassa i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato - o prevedono di realizzare, nel caso di società neocostituite - un volume d'affari inferiore a **2 milioni di Euro**.

Tale volume è determinato considerando sia le operazioni assoggettate al regime dell'Iva per cassa, sia quelle escluse.

In caso di opzione, l'Iva diviene **esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo**, ed in ogni caso **decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione**, salvo che il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali prima del decorso di detto termine.

Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore

Le operazioni alle quali si applica l'Iva per cassa concorrono a formare il volume d'affari del cedente o prestatore.

Tali operazioni devono essere computate nella liquidazione periodica relativa al mese/trimestre nel quale viene incassato il corrispettivo, ovvero alla scadenza dell'anno decorrente dal momento di effettuazione dell'operazione.

In presenza di incassi parziali, l'Iva diviene esigibile, ed è computata, nella liquidazione periodica, nella proporzione tra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo.

Le fatture emesse in tale regime devono riportare la dicitura "Iva per cassa", con il rinvio all'art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n 83.

Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore

Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni/servizi acquistati è esercitato, per il soggetto che ne esercita l'opzione, **a partire dal momento del pagamento del corrispettivo, e comunque decorso un anno dal momento in cui l'Iva diviene esigibile secondo le regole ordinarie**.

In caso di pagamento parziale, il diritto alla detrazione sorge nella proporzione fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo.

Esercizio dell'opzione

L'opzione per l'applicazione e la revoca del regime dell'Iva per cassa sono esercitate secondo modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (di seguito specificate).

L'opzione ha effetto dal **1° gennaio dell'anno in cui la stessa si esercita, o dalla data di inizio dell'attività in caso di società neo-costituite**.

Segue a pag. 21

IVA PER CASSA

Segue da pag. 20

Efficacia

Tale disciplina si applica alle operazioni realizzate a decorrere dal 1 dicembre 2012.

Si ricorda che per i cessionari/committenti che non hanno optato per l'iva per cassa, il diritto alla detrazione sorge al momento di effettuazione dell'operazione, anche nel caso in cui, con riferimento alle stesse, il cedente/prestatore abbia optato per l'iva per cassa.

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2012

Il **Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 novembre 2012** espone i seguenti chiarimenti in materia:

Finalità

Il regime dell'iva per cassa ha la **finalità di non far anticipare, al cedente di beni o prestatore di servizi, il versamento dell'imposta, in tutti i casi in cui l'acquirente o il committente non abbiano ancora provveduto a pagare le fatture.**

Opzione e modalità

Tale regime si applica a coloro che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare **un volume d'affari non superiore a due milioni di euro. L'opzione si desume dal comportamento conclusivo del contribuente ed è comunicata nella dichiarazione Iva (quadro VO) relativa all'anno in cui è esercita-**

ta l'opzione e che il contribuente presenterà nel corso di quello successivo.

Per effetto della scelta, le fatture dovranno riportare l'annotazione che si tratta di operazione con Iva per cassa, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.

Efficacia e vincoli

Ad esclusione della fase iniziale ovvero per l'anno 2012, per il quale nel regime potranno ricadere le operazioni **effettuate a partire dal 1° dicembre prossimo**, l'opzione ha effetto a partire dal **1° gennaio dell'anno in cui è esercitata** oppure, in caso di inizio dell'attività in corso d'anno, dalla data di inizio dell'attività.

La scelta di applicarne il regime vincola **il contribuente all'applicazione dell'iva per cassa per almeno un triennio.**

In ogni caso dal momento del superamento del volume di affari di 2 mln di euro si è esclusi dal regime a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

Si precisa che trascorso il triennio la scelta resta valida per ciascun anno successivo, a meno di una **revoca espressa**, da esercitarsi con le stesse modalità previste per l'opzione.



Per saperne di più sui temi trattati

www.agenziaentrate.it

Si ricorda che il Regolamento CE n. 1071/2009, che abroga la Direttiva 96/26/CE, ha introdotto norme comuni per autorizzare **l'accesso alla professione di trasportatore di merci e di persone su strada**, che devono essere applicate entro il **4 dicembre 2012**, dalle imprese già in esercizio **prima del 4 dicembre 2011** (vedi a tal proposito i relativi articoli in Zoom n. 44 e 45).

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Soggetti interessati

La disciplina si applica alle imprese che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore di merci per conto di terzi su strada con veicoli a motore singoli o con insieme di veicoli accoppiati con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Requisiti

Le imprese di trasporto merci su strada per c/terzi, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio della professione, **devono dimostrare o aver dimostrato i seguenti requisiti**:

- ⇒ **Onorabilità**: deve essere posseduta dal gestore dei trasporti, dall'amministratore unico, dai membri del consiglio d'amministrazione, dai soci illimitatamente responsabili, dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori della stessa e dall'impresa stessa;
- ⇒ **idoneità finanziaria**: l'impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9 000 Euro quando è utilizzato un solo veicolo e di 5 000 Euro per ogni veicolo supplementare utilizzato.
- ⇒ **idoneità professionale**: è attestata tramite superamento di un esame obbligatorio. Inoltre i titolari di un attestato di idoneità professionale devono frequentare un corso di formazione periodica ogni 10 anni. (Le materie di esame sono individuate dall'allegato I del Reg. CE n. 1071/2009 a cui si rimanda).



⇒ **Stabilimento**: disponibilità di una sede effettiva e stabile in uno Stato membro. Esso implica la disponibilità di veicoli di proprietà ovvero a titolo di locazione senza conducente o leasing, alle condizioni dello Stato di stabilimento dell'impresa, nonché di un centro operativo dotato di attrezzature e strutture tecniche appropriate.

Presso la sede debbono inoltre essere conservati almeno i documenti contabili e di gestione del personale.

Per chi utilizza veicoli aventi massa **inferiore a 3.5 tonnellate**, invece, è sufficiente l'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi **dimostrando il solo requisito dell'onorabilità**.

Si ricorda che l'onorabilità di soggetto comporta che questi non sia stato oggetto di condanna per un reato grave o di sanzione per una grave infrazione, in particolare della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada.

Si rammenta che le imprese, qualora non avessero ancora provveduto, sono tenute a perfezionare l'inserimento nel REN – Registro Elettronico Nazionale - attraverso la presentazione presso i competenti Uffici della Motorizzazione civile della documentazione relativa al requisito dello stabilimento, nonché della domanda di autorizzazione all'esercizio della professione.

Si ricorda, altresì, che **le imprese tenute all'adeguamento debbono espletare i necessari adempimenti, entro il 4 dicembre 2012, in difetto, saranno passive di provvedimento di cancellazione dal R.E.N. da parte delle Amministrazioni provinciali e degli Uffici della Motorizzazione**, con facoltà di assegnare all'impresa di autotrasporto destinataria del provvedimento un termine temporale per regolarizzare la propria posizione, anche in data successiva alla citata scadenza (ai sensi dell'art. 13 della citato Regolamento CE n. 1071/2009).

Quota albo autotrasporto 2013



porti non sono stati modificati rispetto allo scorso anno):

- a) da 2 a 5: €. 5,16;
- b) da 6 a 10: €. 10,33;
- c) da 11 a 50: €. 25,82;
- d) da 51 a 100: €. 103,29;
- e) da 101 a 200: €. 258,23;
- f) superiore a 200 mezzi: €. 516,46.

Con Delibera del 25 ottobre 2012 (GU n. 254 del 30-10-2012) il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori ha stabilito che il pagamento della quota di iscrizione relativa all'anno 2013 che le imprese e le cooperative di autotrasporto dovranno versare entro il **31 dicembre 2012**, potrà effettuarsi **solo attraverso la modalità telematica**.

Modalità telematica in via esclusiva

Il sistema di pagamento telematico che è operativo sul sito istituzionale del Comitato Centrale www.alboautotrasporto.it, permette il pagamento della quota 2013 **esclusivamente con le seguenti modalità:**

- ⇒ **carta di credito VISA, Postpay (privato o impresa);**
- ⇒ **BancoPosta (privato o impresa) per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.**

Non sono più ammessi i pagamenti tramite bollettino postale o bonifico bancario.

Quote

Sono state determinate le seguenti quote:

1) quota fissa, dovuta da tutte le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori: 30 euro (quota è stata aumentata. L'importo per l'anno precedente era di 20,66 euro);

2) quota aggiuntiva in funzione del numero di veicoli in dotazione dell'impresa (gli im-

3) ulteriore quota aggiuntiva dovuta dall'impresa per ogni mezzo in dotazione, di massa complessiva superiore a 6 tonnellate:

- a) **€. 5,16** per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa complessiva tra 6 ed 11,5 ton, nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 6 ad 11,5 ton;
- b) **€. 7,75** per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa complessiva tra 11,501 e 26 ton, nonché per ogni veicolo trattore con peso rimorchiabile da 11,501 a 26 ton;
- c) **€. 10,33** per ogni veicolo dotato di capacità di carico con massa complessiva superiore a 26 ton, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26 ton..

Come noto qualora il versamento non venga **effettuato entro 31 dicembre 2012 l'iscrizione all'Albo sarà sospesa.**

Tale sospensione perdura sino a quando persiste la causa che l'ha determinata, ovvero, il mancato pagamento.

Inoltre essa decorre quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dalla data di pagamento, ovvero, il 31 dicembre, detto versamento del contributo non viene effettuato.

Per saperne di

più sui temi

trattati

www.alboautotras

porto.it

ZOOM

Servizio di informazione giuslavoristica
e societaria per le imprese cooperative

Unione Nazionale
Cooperative Italiane



IMU – Saldo entro il 17 dicembre 2012



Si ricorda che il **17 dicembre 2012** scade il termine entro il quale sarà possibile pagare il saldo dell'IMU – Imposta municipale propria - complessivamente dovuta (vedi a tal proposito circolare Unci prot. 3161/12/0320/24 del 29 maggio 2012 e Zoom n. 46).

Versamento dell'IMU per l'anno 2012

Il versamento dell'IMU è effettuato in generale in **due rate**:

1. la prima rata, doveva essere versata entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 % dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base;
2. la seconda rata, **entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno**, con congruaggio sulla prima rata e in considerazione delle aliquote applicate dal comune dove l'immobile è allocato.

FABBRICATI (ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze)

Aliquota di base

L'aliquota di base è pari a **0,76 %**.

I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a **0,3 punti percentuali**.

Di conseguenza tale aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di **0,46%** ad un massimo di **1,06%**.

Variazioni

Il comune può, inoltre, **variare l'aliquota di base** nei seguenti casi:

- ⇒ **immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES (tra i quali le cooperative)**: l'aliquota dello 0,76 % può essere aumentata fino all'**1,06 %** e diminuita fino allo **0,4 %**;
- ⇒ **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori**: l'aliquota dello 0,76 % può essere aumentata fino all'**1,06 %** e diminuita fino allo **0,38 %**.
- ⇒ **immobili non produttivi di reddito fondiario**: l'aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino all'**1,06 %** e diminuita fino allo **0,4 %**.

TERRENI

Aliquota di base

L'aliquota di base è pari a **0,76 %**.

I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a **0,3 punti percentuali**.

Detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di **0,46%** ad un massimo di **1,06%**.

Agevolazioni per i terreni

Non sono considerati fabbricabili - quindi esclusi dalla normativa IMU - i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Segue a pag. 25

Segue da pag. 24

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IA P, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente **6.000 euro** e con le seguenti riduzioni:

- del **70%** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti **euro 6.000** e fino a **euro 15.500**;
- del **50%** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente **euro 15.500** e fino a **euro 25.500**;
- del **25%** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente **euro 25.500** e fino a **euro 32.000**

FABBRICATI RURALI

Aliquote per i fabbricati rurali

L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari a **0,2 %**.

I comuni possono solo diminuirli sino a **0,1%**.

I fabbricati rurali **ad uso abitativo**, purchè non strumentali, sono assoggettati ad imposizione secondo le sopra citate regole ordinarie (**0.76%**).

Per cui, qualora gli stessi siano adibiti ad *abitazione principale* si applicheranno le relative agevolazioni (di seguito indicate).

Altre esenzioni per il settore agricolo

Sono esenti IMU:

- **i fabbricati rurali ad uso strumentale** ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) rinvenibile al seguente indirizzo internet: <http://www.istat.it/it/archivio/6789>. Ai fini dell'esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano;
- **i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina** delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984. e dalla successiva circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993 a cui si rimanda per il dettagliato **elenco**.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Sono possibili le seguenti modalità di versamento:

- Tramite **modello F24**.

I codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'IMU sono i seguenti:

- **3912** abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- **3913** fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
- **3914** terreni (destinatario il Comune)
- **3915** terreni (destinatario lo Stato)
- **3916** aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- **3917** aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
- **3918** altri fabbricati (destinatario il Comune)
- **3919** altri fabbricati (destinatario lo Stato)
- **3923** interessi da accertamento (destinatario il Comune)
- **3924** sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).

- Tramite **bollettino postale**

In alternativa al modello F24, il versamento potrà essere effettuato anche sul c/c n. **1008857615** (unico per tutti i pagamenti) intestato a "PAGAMENTO IMU" **indicando il codice catastale del Comune destinatario**. I modelli saranno disponibili presso gli uffici postali.



Riepilogo approfondimenti di Zoom

1. Società Cooperativa Europea - S.C.E. (gennaio 2008)
2. Analisi Legge Finanziaria 2008 (febbraio 2008)
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (marzo 2008)
4. Disciplina degli appalti (aprile 2008)
5. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (maggio 2008)
6. Manovra d'estate (agosto - settembre 2008)
7. Impresa Sociale (ottobre 2008)
8. Modifiche alla disciplina civilistica delle S.P.A. (novembre 2008)
9. Decreto "Anticrisi" (dicembre 2008)
10. Analisi Legge Finanziaria 2009 (gennaio 2009)
11. Analisi D.L. "Milleproroghe" e D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 (gennaio 2009)
12. Analisi Decreto "Anticrisi" coordinato con la L. di conversione 2/2009 (febbraio 2009)
13. Analisi Legge 14/09 di conversione del D.L. "Milleproroghe" (marzo 2009)
14. Il sistema fiscale per le società cooperative (aprile 2009)
15. Analisi Decreto "Incentivi" (maggio 2009)
16. Manovra d'estate 2009- D.L. 78/09 + legge 69/09 (luglio 2009)
17. Manovra d'estate 2009 - conversione in legge D.L. 78/09 (ago - set 2009)
18. Collegato Sviluppo - legge 99/2009 (ago - set 2009)
19. Ammortizzatori Sociali (ottobre 2009)
20. Analisi Legge Finanziaria 2010 (dic 2009 - gen 2010)
21. Territorialità IVA: nuovi principi UE (marzo 2010)
22. Direttiva Servizi (maggio 2010)
23. La disciplina degli appalti 2 (maggio 2010)
24. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica (giugno 10)
25. Analisi conversione in legge del Decreto Incentivi 2010 (giugno 2010)
26. Analisi Conversione in legge 122/2010 del DL 31 maggio 2010, n. 78 (ago - set 2010)
27. Autotrasporto: modifiche al codice della strada ed altre novità (ago - set 2010)
28. Collegato Lavoro - Legge 4 novembre 2010, n. 183 (22 novembre 2010)
29. Riepilogo incentivi all'assunzione ed all'imprenditorialità (2 dicembre 2010)
30. Decreto Milleproroghe 2011 (gennaio 2011)
31. Legge di stabilità 2011 (gennaio 2011)
32. Legge di conversione Decreto Milleproroghe (15 marzo 2011)
33. Decreto Sviluppo (giugno 2011)
34. Legge di stabilità 2011 (Agosto 2011)
35. Conversione in legge del decreto Sviluppo 2011 (Agosto 2011)
36. Analisi della Manovra "Estiva" 2011 (settembre 2011)
37. Testo Unico Apprendistato (ottobre 2011)
38. Statuto delle Imprese (novembre 2011)
39. Legge di stabilità 2012 + Manovra Salva Italia (dicembre-gennaio 2012)
40. Analisi Decreto "Liberalizzazioni" - Conversione in legge (marzo-aprile 2012)
41. Analisi Decreto "Sviluppo e Semplificazione" - Conversione in legge (maggio 2012)
42. decreto "Semplificazioni fiscali e tributarie" - Conversione in legge (giugno 2012)
43. Analisi Decreto Sviluppo 2012 (Luglio 2012)
44. Riforma del mercato del lavoro (Luglio 2012)
45. Conversione in Legge Decreto Sviluppo 2012 (Settembre 2012)
46. Analisi Decreto Sviluppo bis (Novembre 2012)



Il materiale
dell'Ufficio è
scaricabile dal
sito
www.unci.eu

Contributo di Assistenza Contrattuale (0,50 %)

La contrattazione UNCI, prevede un contributo a favore dell'Unione Nazionale dello 0.50% per l'assistenza contrattuale da calcolarsi sul monte salari lordo corrisposto ai soci lavoratori e ai lavoratori con contratto di lavoro dipendente.

Detto contributo (versato tramite il mod.DM10/UniEmens, utilizzando il codice W550, nei modi previsti dalla convenzione INPS/UNCI come specificato nella circolare INPS n. 105-1/2003) è spiegabile proprio alla luce della peculiarità della Nostra contrattazione,



per la quale l'UNCI dedica impegno e risorse, e che permette alle Nostre Associate di competere in un mercato altamente concorrenziale.

Si ricorda che i servizi dell'Associazione vengono erogati esclusivamente alle cooperative in regola con la contribuzione UNCI:

- ⇒ Associativa
- ⇒ Revisionale
- ⇒ Sindacale

Strumenti operativi a supporto dei CCNL UNCI/CONFISAL

Sono a disposizione delle cooperative gli strumenti operativi pensati dall'UNCI per affermare, qualora ce ne fosse bisogno, la piena legittimità della contrattazione collettiva UNCI e la sua perfetta compatibilità con il sistema giuslavoristico italiano.

In particolare:

- il [Nuovo Regolamento Interno](#) aggiornato sul piano giuslavoristico e fiscale;
- un [Vademecum](#) con argomentazioni utili alla singola cooperativa da opporre all'eventuale verbale ispettivo da contestare, in caso di partecipazione ad appalti ed in ogni altra occasione in cui si debba acclarare la legittimità della contrattazione UNCI;

- la [nota esplicativa](#) sul contenuto del Vademecum;
- Il [riepilogo giurisprudenziale](#) di tutte le sentenze che avvalorano la contrattazione UNCI/CONFISAL.

Si ricorda che tali strumenti, come tutti i servizi dell'Associazione, vengono erogati esclusivamente alle cooperative in regola con la contribuzione UNCI che ne facciano esplicita richiesta con una delle seguenti modalità:

via posta all'indirizzo della Sede Centrale Unci
via fax al n. 0639375080
via mail a ufficiostudi@unci

EBUC

Ente Bilaterale UNCI-CONFISAL

Modalità di versamento. In sede di compilazione del modello di versamento "F24", distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori ed assistenziali, dovrà essere indicata la causale "EBUC" esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, del campo "importi a debito versati". Inoltre nella stessa sezione:

- nel campo "codice sede" va indicato il codice della sede INPS competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" è indicata la matricola INPS dell'azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA.

FO.IN.COOP.

Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua

Riconosciuto con D.M. 9 dicembre 2010 - GU n. 9 del 13-1-2011, con sede in Roma, finanzia in tutto o in parte i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le Parti, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani, come previsto dal comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Modalità di versamento Per consentire ai datori di lavoro interessati di aderire al nuovo Fondo, è stato istituito il nuovo codice: Fondo Codice adesione FO.IN.COOP - **FOIC** - da valorizzare nell'elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenute nell'elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.

Per saperne di più sui temi trattati

www.unci.eu

a cura dell'
**Ufficio Studi, Legislativo
& Sindacale
dell'UNCI Nazionale**



Unione Nazionale
Cooperative Italiane

Via S. Sotero, 32 – 00165, ROMA
Tel: 06/39366729 -
Fax: 06/39367291
e-mail: zoom@unci.eu
ufficiostudi@unci.eu

Per ricevere **Zoom** è
sufficiente compilare il
modulo di adesione
scaricabile da
www.unci.eu

L'UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane - con il suo Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale informa e assiste costantemente le cooperative associate, le Strutture Territoriali ed Associazioni di Settore, attraverso **Circolari, Studi ed Approfondimenti** specifici in materia di:

- ⇒ Sindacale, Lavoro e Previdenza
- ⇒ Autotrasporto
- ⇒ Credito alle imprese cooperative
- ⇒ Diritto societario

inoltre

- svolge attività di assistenza, consulenza ed informazione alle Cooperative associate sugli aspetti previdenziali ed assistenziali dei soci lavoratori;
- cura il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali già siglati e la predisposizione dei nuovi contratti mirati a tutelare la competitività delle imprese aderenti ed a colmare il gap esistente tra fabbisogno contrattuale e nuove figure imprenditoriali cooperative;
- predispose Convenzioni con Istituti Bancari, Istituti Assicurativi, Società di Revisione, Studi di Consulenza del Lavoro/Commercialisti e Protocolli di Intesa;
- monitora e fornisce aggiornamenti normativi

L'UNCI ha stipulato con il Sindacato **CONFSAL**

- | | | | | |
|---|----------------------------|--|-------------------------------|---|
| • CCNL Agricoltura | • CCNL Edili e affini | • CCNL Pompe e trasporto funebre | • CCNL Taxi | • Accordo quadro Apprendistato |
| • CCNL Autotrasporto | • CCNL Impianti sportivi | • CCNL Multiservizi | • CCNL Turismo | • Accordo Atipici |
| • CCNL Autonoleggio | • CCNL Personale Artistico | • CCNL Scommesse | • CCNL Asili nido e Ludoteche | • CCNL Vigilanza Privata, Portierato e attività di custodia |
| • CCNL C.E.D. | • CCNL Pesca | • CCNL Servizi ad Enti pubblici ed Aziende privati | • CCNL Golf e Badanti | • CCNL Metalmeccanico e affini |
| • CCNL Commercio, Distribuzione e consumo | • CCNL Sanità | • Accordo Piani di Avviamento | • CCNL Cooperative sociali | |

